

COMUNE DI BAUCINA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai Sigg. Responsabili di P.O.

Ai Dipendenti Comunali

Alla responsabile della pubblicazione

e, p.c. Al Sindaco

LORO SEDI

Oggetto: Segnalazione di condotte illecite.

Come noto, il nuovo articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, comunemente nota come legge "anticorruzione", prevede che "il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

Il D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014, ha inoltre previsto che l'ANAC "riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001". L'A.N.AC., pertanto, è chiamata a gestire, oltre alle segnalazioni provenienti dai propri dipendenti per fatti illeciti avvenuti all'interno della propria struttura, anche le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni possono indirizzarle ai sensi del richiamato articolo 54 bis.

Va evidenziato che l'Autorità può ricevere anche altre tipologie di segnalazioni quali quelle provenienti da cittadini o imprese ovvero le segnalazioni anonime, su cui peraltro fonda una buona parte della propria attività di vigilanza. Le modalità per la ricezione e la gestione di queste segnalazioni hanno tuttavia, trattamenti diversi rispetto a quelli specificamente previsti dall'art. 54-bis per la tutela del dipendente pubblico. Va inoltre evidenziato che resta comunque fermo, come anche previsto Piano Nazionale Anticorruzione, che l'Autorità prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

L'invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto della presente nota. In altre parole, le segnalazione anonime, che pure in casi particolari possono essere oggetto di considerazione da parte dell'A.N.AC., non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001. Resta ferma anche la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli

incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale. L'obbligo di denuncia in base alle suddette previsioni del codice penale e di procedura penale e la possibilità di segnalare disfunzioni e illeciti come dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 hanno un diverso rilievo.

La disciplina penalistica si fonda su un vero e proprio obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, anche ma non solo, riferita ai reati in materia di corruzione, limitatamente a determinate categorie di soggetti e in presenza di specifici presupposti. La norma contenuta nell'art. 54-bis, oltre ad avere un ambito soggettivo e oggettivo più ampio, è rivolta in particolare a definire il regime di tutela dei segnalanti, dipendenti pubblici, da parte dei soggetti a cui la segnalazione può o deve essere inoltrata. La segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della prevenzione della corruzione o all'A.N.AC., non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria e consente all'amministrazione o all'A.N.AC. di svolgere le opportune valutazioni sul funzionamento delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della legge 190/2012 e di acquisire elementi per rafforzarne l'efficacia.

Tanto premesso, relativamente alla tutela del dipendente che segnala condotte illecite, la Funzione Pubblica ha predisposto un modello utilizzabile da dipendenti e collaboratori per la segnalazione degli illeciti ricadenti nell'ambito previsto dalla norma, esemplificati in "fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi".

L'adozione del modello è obbligatoria per chiunque voglia effettuare la segnalazione. La nuova disposizione normativa ha l'obiettivo di tutelare i dipendenti che segnalano gli illeciti di cui siano venuti a conoscenza, in quanto l'Amministrazione ha, nei loro confronti, una serie di obblighi a tutela della riservatezza e in particolare: predisposizione di appositi sistemi di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;• protezione dell'identità del segnalante in ogni contesto, anche successivo alla segnalazione;• l'impossibilità di rivelare l'identità del segnalante senza il suo consenso in caso di• procedimento disciplinare, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; la sottrazione della denuncia all'accesso agli atti, prevista dagli articoli 22 e ss. della Legge 7• agosto 1990, n. 241; la possibilità, per il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della• denuncia, di segnalazione dei fatti oggetto di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica.

Le segnalazioni non possono essere anonime, anche se non divulgabili e possono essere presentate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione con le seguenti modalità: a) mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica albertoalfano@email.it; b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna in busta chiusa; c) verbalmente, presso l'Ufficio dello stesso.

Il modello è pubblicato in forma permanente sul sito istituzionale dell'Ente, in Amministrazione trasparente, sottosezione di I livello ALTRI CONTENUTI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, sottosezione di II livello PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

Il Segretario Comunale

Dott. Alberto Alfano